

Capo I – Modalità di funzionamento

Art. 1 – Convocazione

1.1 - Il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato dal Presidente di Inarcassa almeno due volte l'anno, mediante avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora d'inizio dei lavori, del luogo dell'Assemblea e l'Ordine del giorno.

1.2 - Il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato in presenza e in modalità telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, identificabilità dei partecipanti e collegialità, come descritto nell' "ALLEGATO A". Solo in caso di sopravvenute condizioni emergenziali o motivate ragioni d'urgenza, il Comitato Nazionale dei Delegati si svolgerà esclusivamente da remoto in modalità telematica.

1.3 - Fatto salvo il caso previsto al successivo art. 8.3, all'interno dell'elenco delle materie da trattare, devono essere inseriti anche gli argomenti non discussi nell'Assemblea precedente e quelli richiesti da un numero non inferiore ad un quarto dei Delegati che rappresentino almeno il 15% degli iscritti, purché la richiesta giunga almeno quaranta giorni prima della convocazione della riunione e sia stata considerata ammissibile da parte del Comitato di Coordinamento. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione che ne giustifichi e supporti l'inserimento.

1.4 - Nel caso in cui il Comitato Nazionale dei Delegati venga convocato su richiesta di un numero di delegati che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, corredata da idonea documentazione e previa verifica di ammissibilità da parte del Comitato di Coordinamento, l'Assemblea avviene entro i novanta giorni successivi alla richiesta. Nel caso di inadempienza del Presidente di Inarcassa, che riceva la richiesta di cui al periodo precedente, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Sindaci, e l'Assemblea dovrà svolgersi nei successivi 30 giorni.

1.5 - L'avviso, di cui al comma primo, deve essere spedito mediante posta elettronica certificata (PEC), raccomandata o altro mezzo idoneo che ne attesti l'invio almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

1.6 - I Delegati possono fare richiesta di consultazione degli atti istruttori relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, che non siano a contenuto riservato ai sensi della normativa vigente fino ai tre giorni lavorativi precedenti la data della prima convocazione.

I documenti potranno essere consultati presso gli uffici di Inarcassa a partire dai cinque giorni lavorativi precedenti la prima convocazione.

Art. 2 – Soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea

2.1 - Possono partecipare alle sedute del Comitato Nazionale dei Delegati esclusivamente i Delegati, i membri del Collegio dei Sindaci, i dipendenti di Inarcassa, ed il personale tecnico di supporto allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

2.2 - Terzi soggetti potranno partecipare solo se autorizzati dal Presidente di Inarcassa, il quale potrà, altresì, invitare consulenti per illustrare gli argomenti in discussione e rispondere alle domande dei Delegati.

¹ Testo con le modifiche e integrazioni approvate dai Ministeri Vigilanti al 18 dicembre 2023.

2.3 - Sia i consulenti che gli altri soggetti terzi, tranne i dipendenti di Inarcassa ed il personale tecnico di supporto allo svolgimento dei lavori, dovranno comunque allontanarsi dall'Assemblea prima delle operazioni di voto.

Art. 3 – Verifica del numero legale

3.1 - L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei Delegati rappresentati almeno i tre quarti degli iscritti rappresentati ad Inarcassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purché sia rappresentata almeno la metà degli iscritti rappresentati ad Inarcassa.

3.2 - Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che nel corso dei lavori assembleari sia venuto a mancare il numero legale previsto dallo Statuto, il Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta scritta di almeno dieci Delegati, incarica il Segretario di procedere alla verifica dei presenti mediante procedura telematica o appello nominale.

Detta verifica non può avvenire mentre è in corso un intervento od una votazione.

Art. 4 – Argomenti non contenuti nell'Ordine del giorno dell'Assemblea

4.1 - Il Comitato Nazionale dei Delegati può deliberare su argomenti che non siano stati indicati nell'Ordine del giorno esclusivamente nel caso in cui siano presenti tutti i Delegati che compongono il Comitato Nazionale dei Delegati e tutti i membri del Collegio dei Sindaci, ed essi ne votino a maggioranza l'ammissibilità alla discussione.

Art. 5 - Svolgimento dei lavori

5.1 - L'Assemblea, successivamente alla verifica da parte del Segretario del raggiungimento del numero legale previsto dallo Statuto, viene dichiarata aperta dal Presidente di Inarcassa, che lascia la parola al Presidente dell'Assemblea, individuato secondo quanto previsto al successivo art. 11. Nessun intervento o comunicazione possono essere fatti prima dell'insediamento del Presidente dell'Assemblea.

5.2 - Il Presidente della Assemblea, dopo il proprio insediamento:

- a) dà lettura degli argomenti all'Ordine del giorno;
- b) pone in votazione eventuali richieste di inversione nella trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno;
- c) concede la parola per precisazioni o richieste di rettifiche su quanto riportato nel verbale reso disponibile a tutti i Delegati. Le eventuali rettifiche e/o precisazioni, saranno inserite nel successivo verbale dell'Assemblea in corso.
- d) concede la facoltà di parola al Presidente di Inarcassa per le comunicazioni. I Delegati possono fare proprie dichiarazioni e chiedere al Presidente di Inarcassa chiarimenti sulle sue comunicazioni e rivolgergli interpellanze scritte. Il Presidente di Inarcassa risponde, al più tardi, nella prima Assemblea successiva;
- e) procede con la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno.

Art. 6 – Atti procedurali

6.1 - Si definisce:

- a) "emendamento": una proposta volta a modificare i testi relativi a modifiche Statutarie, Regolamentari e di altre disposizioni di carattere normativo, sottoposti all'esame dell'Assemblea;

- b) “sub emendamento”: una proposta tendente alla riformulazione migliorativa e/o chiarificatrice di un proprio emendamento da parte del Delegato proponente;
- c) “mozione”: una proposta tesa a promuovere una deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati;
- d) “mozione d’ordine”: una proposta che attiene alla procedura o all’ordine dei lavori;
- e) “mozione sospensiva”: una proposta tesa alla sospensione della trattazione dell’argomento, con la quale viene richiesto il rinvio della trattazione alla prima seduta utile precisandone i motivi.
- f) “mozione pregiudiziale”: una proposta di inammissibilità alla trattazione di una mozione o di un argomento, per contrasto con norme di legge, di Statuto o di Regolamenti;
- g) “raccomandazione”: una proposta di indirizzo non vincolante;
- h) “richiesta preliminare”: una richiesta di chiarimenti in merito alla inammissibilità, alla trattazione, o alla votazione di un argomento;
- i) “intervento per fatto personale”: un intervento teso a replicare ad attacchi sulla propria condotta o alla attribuzione di opinioni e/o fatti diversi da quelli espressi. Chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Spetta al Presidente dell’Assemblea la decisione in merito all’ammissibilità.

Art. 7 – Modalità di voto

7.1 - È il Presidente dell’Assemblea a stabilire le modalità di votazione nonché l’inizio e la chiusura della stessa.

7.2 - La votazione può essere espressa in forma palese o in forma segreta.

7.3 - Il voto palese è espresso mediante strumenti elettronici o per alzata di mano.

7.4 - La votazione è espressa in forma segreta mediante strumenti elettronici per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio dei Sindaci di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati, dei Comitati Interni, del Comitato di Coordinamento e dei membri del Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati, ovvero nel caso in cui riguardi singole persone.

7.5 - Il Presidente dell’Assemblea, anche su richiesta motivata di un Delegato, può disporre di procedere mediante appello nominale.

7.6 - È facoltà dei Delegati esprimere il voto attraverso propria dichiarazione verbale e/o scritta, prima dell’inizio delle operazioni di voto. La motivazione deve essere data in modo sintetico nel rispetto dei tempi assegnati dal Presidente dell’Assemblea.

7.7 - La votazione non ha luogo sulle comunicazioni del Presidente.

7.8 - Le deliberazioni sono assunte con il criterio della maggioranza semplice.

Fanno eccezione le deliberazioni relative all’approvazione, modifica e/o integrazione dello Statuto, di Regolamenti o disposizioni normative, per le quali è richiesta la presenza di almeno la metà dei Delegati, rappresentanti la maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati ad Inarcassa e che sono assunte con la maggioranza dei presenti calcolata secondo le modalità previste dall’art. 10 comma 6 dello Statuto.

7.9 - Nel caso in cui si verifichi parità di voti, si deve procedere alla ripetizione della votazione nella medesima Assemblea.

Art. 8 – Chiusura dell’Assemblea

8.1 - Il Presidente dell’Assemblea dichiara la chiusura dei lavori.

8.2 - Gli argomenti inseriti nell'Ordine del giorno dell'Assemblea non esaminati o non conclusi saranno inseriti nell'Ordine del giorno dell'Assemblea successiva subito dopo le comunicazioni del Presidente di Inarcassa, la trattazione dei bilanci e degli atti correlati e la nomina del Comitato di Coordinamento, nonché dopo ogni adempimento normativo richiesto a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative.

8.3 - Quanto previsto al precedente comma 2 non si applica in caso di insediamento del nuovo Comitato Nazionale dei Delegati.

Art. 9 –Verbale

9.1 - Il verbale della Assemblea rappresenta il documento ufficiale che riporta e attesta l'andamento, i contenuti e le decisioni della Assemblea cui si riferisce.

Nel verbale, redatto su fogli numerati e vidimati dal Notaio, devono essere riportati il luogo dove ha sede l'Assemblea, la data e l'ora di inizio, il nome del Presidente dell'Assemblea e gli argomenti all'Ordine del giorno dei lavori.

Deve essere precisato se l'Assemblea si svolge in prima o in seconda convocazione e, nel caso di autoconvocazione, l'elenco ed il numero dei voti rappresentato dai Delegati che ne hanno fatto richiesta.

Devono anche essere segnate l'ora di eventuali sospensioni dei lavori, quella di ripresa degli stessi e quella di chiusura dell'Assemblea. Deve essere riportato l'elenco dei presenti, oltre al numero degli iscritti rappresentati dai Delegati presenti.

9.2 - Il verbale deve riportare la sintesi di tutti gli interventi con il sunto di eventuali richieste conclusive in essi contenute, le pregiudiziali, le mozioni e quanto altro occorra per fornire un quadro completo di ciò che è avvenuto ed è stato detto nel corso della discussione.

A richiesta del proponente deve essere riportata qualsiasi frase o concetto significativo espresso dal medesimo, in sede di intervento.

9.3 - Nel caso in cui l'oratore desideri che il testo del proprio intervento venga riportato integralmente a verbale, deve espressamente farne richiesta nel corso dell'intervento.

9.4 - Devono essere riportati gli esiti complessivi di tutte le votazioni avvenute nel corso dell'Assemblea anche se riferiti a questioni procedurali, nonché l'elenco dei votanti, il numero dei voti di ciascun Delegato e, per le votazioni palesi, il voto espresso dallo stesso.

9.5 - Il verbale, firmato dal Segretario, dal Presidente dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente di Inarcassa, è conservato in originale presso gli uffici di Inarcassa.

9.6 - Copia del verbale, è resa disponibile in formato elettronico, a tutti i Delegati e al Collegio dei Sindaci, di norma unitamente all'avviso di convocazione della successiva Assemblea del Comitato Nazionale dei Delegati.

9.7 - La registrazione fonica dei lavori dell'Assemblea deve essere conservata presso gli uffici di Inarcassa per due anni. Essa rappresenta solo un supporto per la stesura del verbale e non un documento sostitutivo.

Capo II –Articolazioni Interne

Art. 10 – Comitato di Coordinamento

10.1 - La funzionalità dei lavori dell'Assemblea oltre che dal Presidente dell'Assemblea è assicurata anche dal Comitato di Coordinamento che costituisce funzione ausiliaria del Comitato Nazionale dei Delegati e che svolge i seguenti compiti:

Nell'eventualità di sua temporanea assenza, il Presidente dell'Assemblea designa un suo sostituto fra i componenti del Comitato di Coordinamento.

11.3 - Il Presidente dell'Assemblea dà lettura e pone in discussione l'Ordine del giorno, fa osservare ed interpreta il presente Regolamento, dà facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, dà lettura del risultato delle votazioni, firma il verbale della riunione che sancisce le decisioni del Comitato.

11.4 - Prima della trattazione degli emendamenti, delle mozioni e delle raccomandazioni, il Presidente dell'Assemblea può invitare i proponenti a presentare dei sub emendamenti, a riformulare le mozioni o le raccomandazioni presentate, che risultino non chiare, e successivamente sottopone il nuovo testo alla Assemblea.

11.5 - Il Presidente dell'Assemblea verifica l'ammissibilità degli atti procedurali di cui all'art. 6 - salvo che degli emendamenti e sub emendamenti relativi a modifiche statutarie, regolamentari e a disposizioni normative, la cui ammissibilità è demandata al Comitato di Coordinamento - e ne valuta l'attinenza con gli argomenti all'Ordine del giorno, anche in contraddittorio con il proponente.

11.6 - Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di togliere la parola in caso di violazione al presente Regolamento tale da turbare il regolare svolgimento dell'Assemblea. Qualora il responsabile della violazione non accetti il richiamo e persista nel proprio atteggiamento od impedisca il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea sospende i lavori al fine di decidere in merito all'eventuale espulsione del Delegato autore della violazione. Sul provvedimento del Presidente non è ammessa discussione o votazione.

11.7 - Il Presidente dell'Assemblea propone il seggio elettorale per le elezioni a scrutinio segreto di cui al successivo art. 16.

11.8 - Il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

Art. 12 – Segretario dell'Assemblea

12.1 - Il Segretario dell'Assemblea è il Direttore Generale di Inarcassa o, in caso di sua indisponibilità, un funzionario di Inarcassa dallo stesso incaricato.

12.2 - Il Segretario verifica, prima dell'inizio dell'Assemblea, il raggiungimento del numero legale indicato nello Statuto e procede, ove previsto, ad effettuare l'appello nominale. Il Segretario cura, altresì, avvalendosi anche del supporto di funzionari di Inarcassa, la stesura del verbale dell'Assemblea.

Art. 13 - Comitati Interni

13.1 - Nell'ambito del Comitato Nazionale dei Delegati possono essere istituiti dei Comitati In-terni con una durata limitata allo svolgimento dell'esame e della trattazione preliminare di particolari argomenti di competenza del Comitato stesso.

Il Comitato Nazionale dei Delegati, in relazione all'importanza dell'argomento da trattare, indica il numero dei componenti del Comitato Interno, comunque non superiore a 5, ed il termine entro il quale dovrà essere espletato l'incarico affidato e portato all'esame del Comitato Nazionale dei Delegati.

13.2 - Ciascun Comitato Interno è coadiuvato da un Consigliere di Amministrazione designato dal Presidente di Inarcassa.

13.3 - I componenti di ciascun Comitato Interno sono eletti a scrutinio segreto, tra i Delegati, secondo le modalità indicate nel Capo IV del presente Regolamento.

13.4 - Non possono essere eletti nei Comitati Interni i Consiglieri di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Sindaci di nomina del Comitato Nazionale dei Delegati, i componenti il Comitato di Coordinamento, i componenti il Comitato di redazione della rivista Inarcassa, i componenti del Consiglio

Direttivo della Fondazione Inarcassa, e tutti i Delegati che svolgano incarichi nell'ambito di Commissioni interne ad Inarcassa nonché in rappresentanza di quest'ultima presso soggetti terzi.

Ciascun Delegato non può far parte contemporaneamente di più Comitati Interni.

13.5 - I Comitati Interni sono convocati dal Presidente di Inarcassa per la prima riunione di insediamento e su proposta del Comitato Interno per le riunioni successive.

13.6 - I Comitati Interni nominano nella loro prima riunione un coordinatore che ha il compito di organizzare i lavori del Comitato Interno e riferire al Comitato Nazionale dei Delegati, ed un segretario con il compito di redigere il verbale con l'indicazione dei presenti e la sintesi dei lavori.

13.7 - I Comitati Interni possono avvalersi, sia della consulenza dei funzionari interni alla struttura di Inarcassa, sia di esperti esterni previa autorizzazione del Presidente di Inarcassa.

13.8 - I Comitati Interni non assumono deliberazioni, ma predispongono il materiale necessario o utile agli atti di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati.

In caso di pareri discordi, il coordinatore è tenuto, nel riferire al Comitato Nazionale, a darne atto con chiarezza.

13.9 - Il documento prodotto dal Comitato Interno relativamente al mandato conferitogli dal Comitato Nazionale dei Delegati, è consegnato in via ufficiale al Presidente di Inarcassa, il quale provvederà ad inserirlo all'Ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato Nazionale dei Delegati.

Le osservazioni e le indicazioni raccolte a seguito della discussione in seno al Comitato Nazionale dei Delegati saranno poste alla base del successivo lavoro del Comitato Interno qualora ne venga deliberato il prosieguo.

13.10 - Il Comitato Nazionale non è vincolato dai risultati di studio e dai pareri dei Comitati Interni.

13.11 - I verbali ed i materiali di studio dei Comitati Interni vengono conservati presso gli uffici di Inarcassa.

Capo III – Trattazione e deliberazioni

Art. 14 – Esame ed approvazione degli argomenti all'Ordine del giorno

14.1 - Il singolo argomento all'Ordine del giorno, salvo per gli argomenti inseriti su richiesta dei Delegati, viene posto in discussione dal Presidente della Assemblea dopo che il medesimo ne ha comunicato l'oggetto e ne ha chiesto l'illustrazione al Presidente di Inarcassa. Il Presidente di Inarcassa per l'illustrazione dell'argomento può avvalersi del supporto di altri Consiglieri, del Direttore Generale, di funzionari di Inarcassa e di esperti e consulenti. Gli argomenti inseriti su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei Delegati che rappresentino almeno il 15% degli iscritti sono illustrati da un Delegato indicato da coloro che hanno presentato la richiesta.

14.2 - Completata l'illustrazione dell'argomento, i Delegati che intendono intervenire nella discussione, su questioni di esclusiva pertinenza dell'argomento trattato, devono prenotare il loro intervento. Il Presidente dell'Assemblea li autorizza a parlare secondo l'ordine cronologico di prenotazione, e nei limiti di tempo eventualmente dal medesimo prefissati per tutti gli interventi relativi ad un determinato argomento all'Ordine del giorno, derogabile in occasione della trattazione dei bilanci.

Nessuno può intervenire senza l'autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

14.3 - Il Presidente dell'Assemblea può variare l'ordine degli interventi rispetto all'ordine cronologico di prenotazione dell'intervento nel caso di momentanea assenza di un Delegato che si è prenotato a parlare, ovvero, qualora ciò possa produrre effetti positivi per la discussione in corso.

14.4 - Nel corso del dibattito, il Presidente dell'Assemblea può dare la parola al Presidente di Inarcassa o a chi ha illustrato l'argomento, su loro richiesta, per brevi precisazioni.

14.5 - Il Presidente dell'Assemblea, terminato l'intervento dell'ultimo oratore prenotato, dichiara chiusi gli interventi sull'argomento in discussione e, prima di passare alle dichiarazioni di voto, concede la parola al Presidente di Inarcassa e/o a chi lo ha illustrato per l'eventuale replica.

14.6 - Nessuno può parlare a nome di Delegati assenti.

Non è consentito intervenire per più di una volta nella discussione dello stesso argomento, tranne che per una breve replica per fatto personale, per dichiarazione di voto o per mozione d'ordine.

Il Delegato che chiede di intervenire per fatto personale deve indicare in cosa esso consista. Il Presidente dell'Assemblea decide in merito all'ammissibilità dell'intervento.

14.7 - Nel corso della discussione dell'argomento ciascun delegato può presentare mozioni, raccomandazioni e richieste preliminari secondo le regole di seguito descritte.

Durante la trattazione dell'argomento, ciascun Delegato che ha proposto mozioni o raccomandazioni, può, anche su invito del Presidente dell'Assemblea, proporre, prima della loro trattazione, una modifica delle stesse finalizzata esclusivamente ad una riformulazione migliorativa e/o chiarificatrice. Il nuovo testo sarà sottoposto dal Presidente all'Assemblea.

14.8 - Ogni Delegato può presentare una sola mozione, una sola raccomandazione e una sola richiesta preliminare per ciascun argomento in discussione. Ogni mozione presentata deve avere ad oggetto questioni che rientrino nelle materie di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati ai sensi dello Statuto.

14.9 - La mozione pregiudiziale, la mozione d'ordine e la richiesta preliminare devono essere presentate dopo la lettura dell'ordine del giorno e l'illustrazione dell'argomento, ma perentoriamente, prima dell'inizio degli interventi dei Delegati in ordine all'argomento cui si riferiscono.

Il Presidente dell'Assemblea, qualora la ritenga ammissibile, ne dà immediatamente lettura ed autorizza l'intervento del proponente e del primo Delegato che abbia chiesto di intervenire contro e, quindi, la pone in votazione secondo le modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.

14.10 - La mozione sospensiva può essere presentata, entro la conclusione dell'ultimo intervento relativo all'argomento cui si riferisce.

Il Presidente dell'Assemblea, qualora la ritenga ammissibile, ne dà immediatamente lettura ed autorizza l'intervento del proponente e del primo Delegato che abbia chiesto di intervenire contro e, quindi, la pone in votazione secondo le modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.

14.11 - Le mozioni e le raccomandazioni possono essere presentate nel corso della discussione generale e comunque entro il termine che verrà stabilito dal Presidente dell'Assemblea alla conclusione dell'ultimo intervento.

14.12 - Il Presidente dell'Assemblea qualora le ritenga ammissibili, dà lettura delle mozioni presentate per il medesimo argomento. Tuttavia, l'intervento del proponente, quelli dei Delegati, l'eventuale replica del proponente e la votazione, avvengono al termine degli interventi sull'argomento al quale si riferiscono. Qualora siano state presentate più mozioni relative al medesimo argomento esse sono trattate in ordine di presentazione.

Art. 15 – Esame ed approvazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno riguardanti le modifiche allo Statuto, ed ai Regolamenti, e disposizioni normative

15.1 - Quando è necessario deliberare in merito a modifiche dello Statuto, di Regolamenti, o di disposizioni normative il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato una prima volta per la discussione generale, a seguito della quale delibera, con le modalità di cui al precedente articolo 7 di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di redigere una proposta di articolato delle modifiche allo Statuto, o ai

Regolamenti, o a disposizioni normative indicando puntualmente i principi generali ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà necessariamente attenersi nella elaborazione della suddetta proposta.

15.2 - Il Consiglio di Amministrazione redige una proposta di articolato da sottoporre alla votazione dell'Assemblea del Comitato Nazionale dei Delegati.

Il Comitato Nazionale dei Delegati verrà quindi convocato una seconda volta per esaminare e deliberare sull'articolato proposto dal Consiglio di Amministrazione e sugli eventuali emenda-menti al testo, che devono tuttavia rispettare i principi generali già indicati dal Comitato Nazionale dei Delegati. Gli Uffici procederanno successivamente ad armonizzare il testo dell'articolato, così come emendato dal Comitato Nazionale dei Delegati, e a trasmetterlo ai Ministeri vigilanti.

15.3 - Gli emendamenti ai testi proposti, che devono essere presentati con un congruo anticipo, indicato dal Presidente di Inarcassa nella convocazione dell'Assemblea, e i sub emendamenti, proposti in Comitato Nazionale dei Delegati dai singoli delegati, secondo le modalità di cui di cui ai successivi commi, devono garantire nel caso di loro accoglimento una coerenza complessiva dell'articolato. Il Comitato di Coordinamento verifica l'ammissibilità, oltre che degli emendamenti, anche dei sub emendamenti prima della votazione da parte del Comitato Nazionale dei Delegati.

15.4 - Ogni Delegato può presentare, entro il termine indicato dal Presidente di Inarcassa nella convocazione dell'Assemblea, un solo emendamento per ogni articolo del testo proposto o, in caso di documenti non suddivisi per articoli o per punti, per ogni argomento. Il Delegato proponente l'emendamento può, anche su invito del Presidente dell'Assemblea, presentare durante la discussione e comunque prima della conclusione della stessa, un sub emendamento che deve essere esclusivamente finalizzato ad una riformulazione migliorativa e/o chiarificatrice dell'emendamento originale.

15.5 - Gli emendamenti e gli eventuali sub emendamenti vanno tutti letti e posti in discussione. Nel caso in cui essi riguardino lo stesso argomento, il Presidente dell'Assemblea dà la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario.

15.6 - In caso di documenti suddivisi in punti, la votazione, su indicazione del Presidente dell'Assemblea, può avvenire su singoli punti.

15.7 - In caso di documenti suddivisi in articoli, la votazione, su indicazione del Presidente dell'Assemblea, può avvenire su singoli articoli, per singoli emendamenti.

15.8 - Il testo emendato viene, quindi, votato nel suo complesso secondo la maggioranza specifica richiesta per le modifiche statutarie, regolamentari o disposizioni normative, così come previsto all'art. 7.8.

Capo IV – Elezioni

Art. 16 – Elezione del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio dei Sindaci, del Comitato di Coordinamento, e dei membri del Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati.

16.1 - L'elezione del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio dei Sindaci di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati, e del Comitato di Coordinamento avvengono a scrutinio segreto nella prima Assemblea del Comitato Nazionale dei Delegati convocato nei termini previsti dal comma successivo, e dopo due anni e mezzo dalla data della elezione esclusivamente per il Comitato di Coordinamento.

16.2 - La convocazione del Comitato Nazionale dei Delegati, con all'Ordine del giorno le elezioni relative al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci e al Comitato di Coordinamento, deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione, e comunque non prima della naturale scadenza del precedente,

così come indicata nel Regolamento sulle modalità di votazione per l'elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa.

16.3 - Sono ammessi interventi da parte dei Delegati che intendano proporre la candidatura, propria o di altri, alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Comitato di Coordinamento. Successivamente agli interventi di coloro che intendono proporre la propria candidatura chiunque può intervenire sulle candidature proposte e per fatto personale.

Prima delle elezioni ed in relazione ad esse, è consentito presentare esclusivamente mozioni che riguardino le procedure di elezione.

16.4 - Le elezioni suddette avvengono con votazione separata nel seguente ordine: Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci.

A seguire si procede con la elezione del Comitato di Coordinamento.

16.5 - L'elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati avviene alle scadenze previste dalla stessa Fondazione Inarcassa.

Art. 17 – Seggio elettorale

17.1 - Per qualsiasi tipo di votazione, il seggio elettorale è composto da tre Delegati che si siano dichiarati non disponibili a far parte degli Organi di Inarcassa, della Fondazione Inarcassa e del Comitato di Coordinamento di cui si sta per procedere alla elezione.

Il seggio proposto dal Presidente dell'Assemblea è approvato dai Delegati con votazione a maggioranza semplice.

17.2 - Dei tre componenti il seggio, il più anziano assume la funzione di Presidente ed il più giovane quella di Segretario del seggio.

Il seggio potrà essere coadiuvato dal personale di Inarcassa incaricato dal Presidente di Inarcassa.

Art. 18 – Schede di votazione

18.1 - Le votazioni avvengono di norma mediante scheda di votazione elettronica.

18.2 - La scheda di votazione deve riportare per ciascun Delegato il numero di voti attribuito sulla base di quanto stabilito dall'art. 10.6 dello Statuto

18.3 - Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, la scheda deve riportare la dizione "Elezione del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa - Vale voti...", e contenere un numero di righe pari al numero dei candidati da eleggere in rapporto al titolo di studio previsto dallo Statuto, nel rispetto dello Statuto.

Nel caso di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione il numero di righe è di undici così distinte: quattro righe sono precedute dal titolo "ing.", quattro dal titolo "arch." e le restanti tre dalla dizione "ing./arch.", nel rispetto dello Statuto di Inarcassa.

18.4 - Per l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati, la scheda deve riportare "Elezione dei Sindaci di Inarcassa - Vale voti..." e contenere un'unica riga, prescindendo dal titolo ing./arch.

Nel caso di elezione di tutti i componenti il numero di righe è di due, di cui la prima deve contenere la dizione "Sindaco effettivo" e l'altra quella di "Sindaco supplente".

18.5 - La scheda per l'elezione dei componenti i Comitati Interni, deve riportare la dizione "Elezione dei Componenti il Comitato Interno - Vale voti ..." e contenere un numero di righe pari a quello dei candidati da eleggere, prescindendo dal titolo ing./arch.

18.6 - La scheda per l'elezione dei componenti il Comitato di Coordinamento deve riportare la dizione "Elezione dei Componenti il Comitato di Coordinamento - Vale voti ..." e contenere un numero di righe pari a quello dei candidati da eleggere, prescindendo dal titolo ing./arch.

18.7 - La scheda per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa deve riportare la dizione "Elezione dei componenti il Consiglio direttivo della Fondazione Inarcassa – Vale voti..." e contenere un numero di righe pari a quello dei candidati da eleggere.

18.8 - È ammesso esprimere un numero di preferenze inferiori a quelle previste nella scheda.

Art. 19 – votazione a scrutinio segreto

19.1 - Le votazioni hanno inizio quando il Presidente dell'Assemblea dichiara aperte le stesse.

Le votazioni devono essere effettuate senza alcuna interruzione entro il termine prefissato dal Presidente dell'Assemblea.

Alla scadenza del termine hanno diritto a votare solo coloro che sono presenti all'interno della cabina elettorale.

19.2 - Lo scrutinio dei voti, che non può essere sospeso per alcun motivo e deve essere pubblico, ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

19.3 - Nel caso di elezione del Consiglio di Amministrazione il numero massimo di preferenze esprimibili per candidati del medesimo sesso non può essere superiore a tre quarti dei consiglieri da eleggere, arrotondato all'unità più prossima.

Le modalità di cui sopra non si applicano in caso di rinnovo parziale dei componenti del Consiglio di Amministrazione in cui siano da eleggere fino a 3 membri.

n.ro componenti da eleggere	n.ro massimo di preferenze esprimibili per lo stesso sesso
11	8
10	7
9	7
8	6
7	5
6	4
5	4
4	3
3	-
2	-
1	-

19.4 - In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 comma 3 e/o di cui al comma 3 del presente articolo, la scheda non va considerata nulla e sono considerate valide unicamente le preferenze non eccedenti i limiti indicati nelle suddette disposizioni, partendo dalla prima in alto.

Art. 20 – Risultati della votazione

20.1 - Terminata l'operazione di scrutinio il Presidente del seggio ed i due scrutatori firmano il relativo verbale che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

20.2 - Qualora più Delegati raggiungano lo stesso numero di voti, la graduatoria è fissata sulla base dell'anzianità di iscrizione a Inarcassa in caso di ulteriore parità, sulla base dell'anzianità nella carica di Delegato, e, riscontrandosi ancora parità, sulla base dell'anzianità anagrafica.

20.3 - Nel caso dell'elezione dei componenti dei Comitati Interni, del Comitato di Coordinamento e dei membri del Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati, il Presidente dell'Assemblea, preso atto dei risultati dello scrutinio, proclama gli eletti.

20.4 - Nel caso dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Sindaci, prima della proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell'Assemblea ciascun candidato deve dichiarare in quella sede, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di:

- essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto di Inarcassa;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto di Inarcassa e/o dal presente Regolamento;
- non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

20.5 - Acquisite le dichiarazioni, laddove non ricorra nessuno dei sopra menzionati elementi ostativi, il Presidente dell'Assemblea, preso atto dei risultati dello scrutinio, proclama gli eletti.

20.6 - Qualora il candidato, che ha conseguito un numero di voti sufficiente ad essere tra i potenziali eletti, dovesse risultare o dichiararsi di trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità di cui al precedente comma 4 il Presidente dell'Assemblea rinvia la proclamazione degli eletti ad una data successiva, da fissarsi non oltre il 16° giorno dall'ultimazione delle operazioni di scrutinio, al fine di consentire la eventuale rimozione delle predette situazioni.

In caso di incompatibilità, nel termine predetto il candidato dovrà produrre l'atto di dimissioni irrevocabili e con effetto immediato presentato all'ente presso il quale ricopriva la carica incompatibile.

20.7 - Laddove a tale successiva riunione non risulti rimossa la situazione di ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità, il candidato è escluso e si procede alla proclamazione degli eletti scorrendo la graduatoria partendo dal primo dei non eletti che ha raggiunto il maggior numero dei voti, nel rispetto dell'art. 13.1 dello Statuto, a condizione che per lo stesso non ricorra nessuno degli elementi ostativi di cui al precedente comma 4, diversamente si procederà secondo quanto stabilito al precedente comma 6.

20.8 - Le schede ed il verbale della votazione sono conservati, per due anni, a cura degli uffici di Inarcassa.

Capo V – Norme finali

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nella prima riunione del Comitato Nazionale dei Delegati convocata successivamente alla sua approvazione da parte dei Ministeri di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 509 del 1994 e successive modificazioni.

RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

La modalità telematica in videoconferenza per le riunioni del Comitato nazionale dei Delegati avviene mediante l'utilizzo di piattaforma idonea a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i partecipanti, consentendo ai componenti di partecipare in tempo reale sia in presenza che da remoto, ovvero il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti, oggetto di eventuale votazione, in contemporanea tra i partecipanti in presenza e quelli collegati da remoto;
- la discussione e l'intervento secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa regolamentare vigente;
- il diritto di esprimere le dichiarazioni di voto ed esprimere il voto in modo palese o segreto secondo la normativa vigente;
- in caso di voto segreto, la dissociazione tra l'identità del votante e la sua espressione di voto, apprestando gli strumenti tecnico-informatici all'uopo necessari.

La partecipazione a distanza alle riunioni, nel caso in cui le stesse si svolgano mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista, è garantita con la disponibilità e il corretto utilizzo degli strumenti telematici ("la piattaforma") idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, ovvero con il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalla normativa vigente.

La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione espressa della possibilità di partecipare da remoto in video conferenza e lo strumento telematico che verrà utilizzato per la partecipazione alla seduta.

La procedura di autenticazione alla piattaforma da parte degli utenti - sia in presenza che da remoto - avviene attraverso l'accesso all'area personale e riservata del portale Inarcassa OnLine (IOL) ed è un processo di Strong Authentication a 2 fattori. In particolare, la procedura di autenticazione degli utenti può avvenire attraverso SPID/CIE o tramite PIN e password personali.

Una volta identificati nel portale IOL, si dovrà selezionare l'area dedicata all'Assemblea, e attendere di ricevere sul proprio cellulare, tramite SMS, l'OTP abilitante l'accesso in modalità Video Conferenza per i partecipanti da remoto, oppure attraverso dispositivi esclusivi per i partecipanti in presenza.

La video conferenza è integrata alla piattaforma che consente il voto ed in generale l'accesso a tutti gli strumenti di partecipazione (lettura della documentazione, richiesta d'intervento, ordine del giorno, ecc.).

È sempre possibile identificare o verificare la presenza dell'utente partecipante da remoto, mediante verifica manuale in Audio/Video, oppure attraverso l'invio di un ulteriore OTP a mezzo SMS, da inserire entro 60 secondi per dare conferma della propria presenza, nell'apposita finestra visualizzata sul proprio

device, previo avviso acustico. In caso di mancata risposta o di mancato inserimento del codice OTP, l'utente verrà "sloggato" dalla piattaforma e per essere riammesso nell'assemblea dovrà ripetere le operazioni di accesso.

Ciascun componente dell'Assemblea è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio / video conferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.

È in capo all'utente che partecipa da remoto individuare una postazione idonea ove effettuare il collegamento in modo da garantire riservatezza, decoro ed esclusività dell'attività istituzionale svolta per tutta la durata del collegamento.

Per quanto riguarda le caratteristiche della piattaforma utilizzata, tutti i canali di comunicazione sono criptati end-to-end con chiavi di cifratura SSL e RSA a 1024 bit. La videoconferenza è esclusiva e viene erogata presso CED in co-location operatori nazionali sul territorio italiano, in possesso di tutte le certificazioni e dei requisiti rispondenti alle norme sul GDPR e la sicurezza informatica Italiane ed Europee.

Il sistema garantisce il tracciamento delle informazioni di connessione da parte degli utenti da remoto connessi in videoconferenza, generando il log delle connessioni secondo per secondo. Inoltre, è garantita la protezione del flusso audio/video attraverso una procedura di encryption con tecnologia DRM integrata con il sistema di videoconferenza e criptazione end to end. Questa tecnologia non consente a più utenti di guardare lo stesso stream senza autenticazione, assicura dall'intercettazione da parte di terzi e mitiga il fenomeno della registrazione non autorizzata dei flussi

Il sistema di voto e partecipazione, sono stati progettati in base ai principi di Privacy by Design e Privacy by Default, che garantiscono al 100% il funzionamento, l'anonimato e la privacy.

Nel caso di voto segreto è garantito l'anonimato, attraverso un processo di anonimizzazione di tutte le informazioni inerenti ai dati privati degli utenti, relativamente ai canali di comunicazione interni ed esterni, alla verifica degli ambienti applicativi ed alla segregazione logica e fisica del processo di voto e di registro: nell'urna il sistema non ha mai l'informazione di chi vota. Il voto viene criptato direttamente sul dispositivo locale dell'utente e validato allo scrutinio per garantire al 100% la segretezza.

Infine, il fornitore e i software utilizzati devono rispondere a tutti i requisiti di qualità e prerogative di sicurezza previste dagli enti certificatori e dall' AgID.